

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia Sud Sardegna

ORIGINALE

AREA FINANZIARIA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 631 / 31 F del 26-10-2023

Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)

Il sottoscritto Dott. Marcello Matzeu, in qualità di funzionario responsabile del Servizio Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Villanovaforru, giusto Decreto del Sindaco n. 2 del 31/01/2023 – relativo all'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di incompatibilità e/o di conflitto di interesse previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R.n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Villanovaforru;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 09/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 29/12/2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 49 in data 30/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il triennio 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 30/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2025;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle

disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e

che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 in data 11/10/2023, recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione del fondo di produttività parte variabile;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € **43.101,69** - esclusi i fondi dello straordinario e il fondo delle posizioni organizzative - e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € **8.452,53**, come stanziate dall'ente), è di € **43.101,69**;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019";

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme sopracitate;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'anno 2023 sono previste n. 1 cessazione e n. 1 assunzione di personale con invarianza di spesa che non determina incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo oltre al quelle previste esplicitamente dal CCNL 16/11/2022;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023:
- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) e della quota dell'80% pari ad €. 2.335,53 del contributo regionale per l'incentivazione della produttività di cui alla L.R. 19/1997 confluito nel fondo unico regionale di cui alla L.R. 2/2007 art. 10, al netto della somma destinata alla formazione pari a €. 583,88;

RILEVATO che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 64.299,25 - di cui €. 47.163,82 totale risorse stabili ed €. 17.135,43 totale risorse variabili - come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'anno 2019 si sono realizzate cessazioni di personale che in teoria permetterebbero l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità a decorrere dall'anno successivo alla cessazione e parte variabile per l'anno in corso;
- <u>Che tali somme allo stato attuale, per disposizione contrattuale e normativa, non sono escluse dal limite di spesa, per cui non è possibile integrare il fondo con tali risorse;</u>

- nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2018 e seguenti, rispetto al 2016 e 2017 sono state determinate le somme relative alle differenze degli incrementi retributivi a regime per le diverse posizioni organizzative all'interno delle categorie a seguito degli aumenti contrattuali, per un importo annuo complessivo di €. 833,53 e destinati al finanziamento delle posizioni economiche acquisite alla data di entrata in vigore del contratto art. 67 comma 2 lett. b del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 -
- nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2020 è stata inserita la quota di €. 83,20 su base annua per dipendente in servizio al 31/12/2015, per un importo complessivo di €. 832,00 art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
- tali incremento di risorse stabili nel 2018 e seguenti rispetto agli anni 2016 e 2017 non sono soggette a limitazione essendo le stesse previste da specifica norma contrattuale Rif. delib. Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/SEZAUT/2018 DEL 09/10/2018;
- che ad integrazione nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2023 rispetto al 2022 sono state inserite le risorse di cui all'art. 79 comma 1 lettera d e comma 1 bis CCNL 16/11/2022, rispettivamente per un importo di €. 686,30 e di €. 865,30;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023: sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) per un importo presunto di €. 9.000,00 attualmente disciplinate dall'art. 67 comma 3 lettera c);

Sono state inserite inoltre, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. C) le risorse <u>non soggette alle</u> limitazioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- per un importo pari ad €. 2.335,53 quota RAS, importo storicizzato, al netto della quota destinata alla formazione;
- €. 1.500,00 a titolo di compensi censimento Istat censimento permanente popolazione anno 2023 somme erogate dall'ISTAT;
- per un importo di €. 856.46 relativo al risparmio del fondo straordinario anno 2022;
- per un importo di €. 381,24 relativo a risorse residue fondo risorse anni precedenti art. 68 c. 1 CCNL 21/05/2018;

Sulla base delle disposizioni contrattuali e della Deliberazione della G.C. n. 94 del 11/10/2023 state inserite nella parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022, la somma di €. 686,10 per l'anno 2023 e per l'anno 2022 – decorrenza 01/01/2022, nonché, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) CCNL 16/11/2022 la somma di €. 1.690,00 quota una tantum anni 2021 e 2022 - risorse non soggette alle limitazioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; **VISTO** lo statuto comunale e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; **VISTO** il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 secondo il prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale nei seguenti importi riepilogativi:
 - Totale risorse stabili €. 47.163,82;
 - Totale risorse Variabili €. €. 17.135,43;
 - Fondo straordinario 2023 €. 4.542,16 invariato rispetto al 2022;
 - Fondo Posizioni Organizzative 2023 €. 33.125,00 INFERIORE RISPETTO AL VALORE 2016;
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per un importo complessivo di € 101.966,41 per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 relativi alla spesa del personale come da prospetto di dettaglio allegato alla presente;
- 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Organo di revisione dei conti per il rilascio del parere di competenza;
 - alle organizzazioni sindacali;
 - al Presidente della delegazione di parte pubblica, per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Matzeu Marcello